



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 15 gennaio 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

PREMESSO CHE

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol ha modificato la Legge Regionale n.1 del 1993 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige) con l'obiettivo di migliorare gli strumenti referendari a disposizione dei cittadini per partecipare alle scelte politiche comunali. Le modifiche sono state codificate nella Legge Regionale del 9 dicembre 2014 pubblicata sull'edizione straordinaria n.1 al Bollettino Unico Regionale n.49/I-II e sono entrate in vigore il giorno successivo la pubblicazione. I comuni della Regione dovevano recepire le disposizioni entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione;

con la Legge Regionale n.11/2014 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali) sono stati introdotti nell'ordinamento dei comuni: il referendum confermativo a quorum zero per le modifiche agli statuti comunali; l'opuscolo informativo per le votazioni comunali; una soglia massima per il quorum di partecipazione (30% per i comuni con meno di 5,000 abitanti e 25% per i comuni con più di 5,000 abitanti). E' stato inoltre abbassato il numero massimo di elettori per richiedere un referendum (5% degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale per i comuni con più di 20,000 abitanti) ed è stato definito un termine di almeno 6 mesi per la raccolta delle firme;

Via delle Orme, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'articolo 82 "Potere sostitutivo" del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Art. 57 LR 4 gennaio 1993 n. 1; art. 66 comma 1 lett. n LR 22 dicembre 2004 n. 7) prevede che qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza;

in data 15 gennaio 2016 risulta che numerosi comuni della Provincia Autonoma di Trento non abbiano ancora recepito le disposizioni obbligatorie della menzionata Legge Regionale 11/2014 non rispettando quindi il termine perentorio del 9 dicembre 2015. A titolo d'esempio si segnala l'inadempienza nell'adeguamento dei rispettivi statuti comunali da parte dei consigli comunali di Rovereto, Pergine Valsugana e Riva del Garda;

nonostante le numerose inadempienze e l'assenza di richieste di deroga riconducibili a casi di urgenza per il mancato recepimento della Legge Regionale 11/2014, in data 15 gennaio 2016 non risulta che la Provincia Autonoma di Trento abbia intrapreso provvedimenti per assicurare l'ottemperanza alla Legge Regionale 11/2014 come previsto dall'art.82 del TULROC;

il mancato intervento della Giunta della Provincia Autonoma di Trento come invece previsto dall'art.82 del TULROC e dall'articolo 54 dello Statuto di Autonomia, i quali attribuiscono alla Giunta provinciale il compito di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali e il potere di intervenire in caso di inadempienze e irregolarità, determina una situazione di pericolo per lo stato di diritto a causa della facoltà concessa alle amministrazioni comunali di svincolarsi dalla legge regionale 11/2014 che, nel caso di specie, disciplina i diritti politici fondamentali a livello locale;



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

- quali sono i comuni della provincia di Trento che non hanno ancora recepito la legge regionale n. 11 del 2014;
- quali iniziative di competenza intende assumere la Giunta provinciale per garantire il riconoscimento negli Statuti comunali dei diritti referendari in attuazione della predetta legge regionale n. 11 del 2014, nonché con quali modalità e in che tempi intenda procedere alla eventuale nomina di un commissario ad acta per le necessarie modifiche statutarie.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi